



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 70 DEL 30/05/2022

OGGETTO:	Tassa sui Rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Tariffario annualità 2022
-----------------	---

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di maggio alle ore 08:45, nella Sala Consiliare, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in prima convocazione in seduta Pubblica

Dei Consiglieri e Sindaco, sono presenti in nr. 10 e assenti nr. 7, come segue:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	ANTOLINI ADELIO	Si	
Consigliere Comunale	MUREDDU ANNAMARIA	Si	
Consigliere Comunale	SCATENA DAVIDE	Si	
Consigliere Comunale	CARLETTI FRANCESCA	Si	
Consigliere Anziano	BIASCI GIOVANNI	Si	
Consigliere Comunale	BUTTINO ISABELLA		Si
Consigliere Comunale	CANTU' GABRIELE	Si	
Consigliere Comunale	GIGLIOLI MATTIA	Si	
Consigliere Comunale	MARIOTTINI FLORIDA	Si	
Consigliere Comunale	DEL CORSO ENRICO	Si	
Vice Presidente del Consiglio	BERRETTA ANNA		Si
Consigliere Comunale	CIACCHINI MASSIMO		Si
Consigliere Comunale	BISO ALESSIO	Si	
Consigliere Comunale	DEL SEPPIA FABIO		Si
Consigliere Comunale	MARCIS EMANUELE		Si
Presidente del Consiglio	ROSSI DANIELE		Si
Consigliere Comunale	BONELLI ALESSANDRA		Si

Sono altresì presenti i sigg. Assessori:

Crespolini Andrea

Giommetti Mila

Paoli Sara

Vannozzi Mascia

Assume la presidenza il Giovanni BIASCI assistito dal Segretario Generale, Dott.ssa Ilaria LUCIANO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sono designati Scrutatori i Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68, la Legge n. 208/2015, la Legge n. 125/2015, la Legge n. 221/2015 e la Legge n. 166/2016 sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs. n. 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, mantenendo in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

VISTI:

- L'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- L'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce nel 31 dicembre il termine entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;

PRESO ATTO in particolare di quanto disciplinato dal Decreto Legge 228/2021, il quale all'articolo 3, comma 5-quinquies, dispone che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;

PRESO ATTO inoltre di quanto disciplinato all'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale dispone che *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

DATO ATTO che l'articolo 3 comma 5-sexiesdecies del Decreto del Ministero dell'interno del 24/12/2022 pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15 dispone che: *"Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022"*;

Data quindi la necessità di procedere all'approvazione del regime tariffario TARI per l'esercizio 2022;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n.147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di commisurare la tariffa alle quantità equalità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTO, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l’art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l’art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell’elenco dei rifiuti speciali;
- l’abrogazione della lett. g) del comma 2 dell’art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l’art.238 comma 10 con l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise nelle due macrocategorie di utenze domestiche ed utenze non domestiche e che la tariffa, in definitiva, ripartisce i costi indicati nel Piano Finanziario tra i due insiemi di utenti domestici e non domestici, per determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili numero degli occupanti, superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), come previsto dal metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio MTR-2 definito da ARERA, considerando anche componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che con la delibera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 Arera ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalle deliberazioni Arera n. 443/2019 e n.363/2021, confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare per le tariffe TARI dell'anno 2022;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva e che quindi sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/04/2020, modificato con DCC n.78 del 25.06.2021, ulteriormente modificato con atto di consiglio comunale n. 69 del 30.05.2022

VISTO in particolare l'art. 14 del regolamento comunale il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO, inoltre, l'art. 1, comma 654, della stessa Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio integrato dei rifiuti e validato dall'ATO;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Collesalveti è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Centro", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

DATO ATTO che la competente Autorità di ambito ha provveduto, con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 a validare il PEF, di cui al comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 ed all'art. 8 del DPR 158/99, per il territorio del Comune di Collesalveti per l'annualità 2022 ammontante complessivamente ad € 4.607.790 (di cui € 881.730 per costi fissi ed € 3.726.060 per costi variabili) cui deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 applicato nella misura deliberata dalla Provincia di Livorno del 5,00% sull'importo di cui sopra e che pertanto risulta definitivamente essere fissato in un totale di € 217.039,50 che verrà riversato attraverso i flussi F24 da Agenzia delle Entrate;

CONSIDERATO che il documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e

dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

VISTA la determinazione del Servizio 4 – Ambiente e Protezione Civile Registro generale n. 960 del 22.12.2021 avente ad oggetto: “Servizio di gestione integrata rifiuti urbani ATO Toscana Costa Gestore Unico RetiAmbiente per il periodo 01.01.2021 al 31.12.2035”.

Preso atto della approvazione di ATO Toscana Costa del Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2022 secondo gli standard definiti dal modello di cui all'Appendice 1 della Deliberazione 443/2019/R/RIF e definizione del sistema tariffario Tari”, come da DCC n. 70 del 30.05.2022;

CONSIDERATO che l'ammontare dei costi risultanti dal PEF da coprire con tariffa è pari a euro €4.607.790,00 e che la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2022 da approvare deve avere a riferimento i costi del PEF su indicato;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Considerato che, con l'introduzione del Canone Unico Patrimoniale previsto dall'art.1 della L.147/2013 commi da 816 a 845 è stabilito che, limitatamente ai casi di occupazione temporanea, lo stesso include anche i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art.1 L.147/2013 pertanto suddetti costi dovranno essere sottratti dalle entrate tariffarie TARI per l'anno 2022 poichè ricompresi nell'ammontare del Canone Unico medesimo;

PRESO ATTO che l'entrata relativa al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07 per il Comune di Collesalveti ammonta ad € 7.000,00, più ulteriori entrate correlate alla gestione del tributo pari ad € 50.000,00 e al Canone Unico Mercati Permanenti € 14.356,00;

VISTE le riduzioni a carico Piano Finanziario, disciplinate agli articoli 23 e 24 del vigente Regolamento TARI approvato con atto di C.C. n. 24 del 29/04/2020 ss.mm.ii. e stimate in €52.633,72;

RICHIAMATO il comma 660 della L. 147/2013 che testualmente dispone: “Il comune può deliberare, con Regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;

CONSIDERATO che le ulteriori agevolazioni tariffarie, disciplinate agli artt. 25, 26 e 27 del vigente Regolamento TARI approvato con atto di C.C. n. 24 del 29/04/2020 ss.mm.ii. sono stimate in €210,000,00 e sono a carico del bilancio comunale con apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo alla copertura tramite risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147;

EVIDENZIATO che la norma in vigore propone due modalità alternative per determinare le tariffe TARI descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che l'ente adotta il comma 651 che prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/ 1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise nelle due macro categorie di utenze ed in particolare utenze domestiche ed utenze non domestiche;

CONSIDERATO che:

- i costi sono stati suddivisi in quota fissa e in quota variabile secondo quanto previsto dalla delibera ARERA 443/2019;
- i coefficienti di produttività potenziale di rifiuti $K_a - K_b - K_c - K_d$ di cui al D.P.R.158/ 1999 adottati dall'Ente sono indicati analiticamente nell'allegato “A” della presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
- l'articolazione tariffaria è stata condotta nel rispetto dell'art. 4 del DPR 158/ 1999, prevedendo una

distribuzione della quota fissa e variabile tra utenze domestiche e non domestiche che non producesse iniquità nell'assorbimento dei maggiori costi del PEF 2022 tra domestiche e non domestiche come indicato nell'allegato "A";

VISTO l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

CONSIDERATO che il tributo provinciale "TEFA", commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale del 5% sull'importo del tributo, così come approvato con Decreto Presidenziale n. 174 del 20/12/2019 dalla Provincia di Livorno;

PRESO ATTO che i coefficienti adottati ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo il dettato normativo, sono indicati analiticamente nell'allegato "A" della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il prospetto allegato alla presente deliberazione che riporta i coefficienti adottati e le tariffe della tributo comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2022 e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre sono effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 ed acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

RILEVATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. n) del D.Lgs 267 / 2000 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013;

Preso atto che in data 24.05.2022 si è provveduto alla convocazione congiunta delle commissioni n. 1-2-3 e che nel giorno 27.05.2022 non avendo raggiunto il numero legale per il loro svolgimento le suddette commissioni non hanno potuto esprimersi. Non essendo tale parere vincolante la discussione degli atti passa alla seduta del Consiglio Comunale che si svolge in data odierna (30.05.2022)

VISTO il parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento, richiesti ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i;

Con voti:

n. 10 favorevoli
n. 0 astenuti
n. 0 contrari

espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

- provvedimento;
2. Di prendere atto che il costo del Servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2022 da coprire con le entrate tariffarie è pari a € 4.607.790,00;
 3. Di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, come indicate nell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente delibera;
 4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
 5. Di dare atto che alle tariffe TARI così determinate deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Livorno nella misura del 5% che sarà riversato automaticamente alla Provincia di Livorno con i flussi telematici F24 da Agenzia delle Entrate così come previsto dalla vigente normativa;
 6. Di dare atto che le tariffe approvate hanno effetto dal 1 gennaio 2022;
 7. Di dare atto che l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio;
 8. Di dare atto che le suddette tariffe tutte si intenderanno prorogate anche per gli anni successivi al 2022 in mancanza di delibere di variazione approvate ai sensi di legge;
 9. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

Con separata e apposita votazione espressa ai sensi di legge con voti n. 10 favorevoli n. 0 astenuti n. 0 contrari, vista l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co.4 D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Tariffario annualità 2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Collesalveti, lì: 26/05/2022

Il Responsabile del servizio
F.to Alessandra Zambelli

RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Collesalveti, lì 26/05/2022

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Alessandra Zambelli

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente del Consiglio
f.to Giovanni BIASCI

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

Le firme, in formato digitale, sono apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000;

Collesalveti, lì

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO